

**REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI
COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA ED OCCASIONALE**

**Art. 1
Definizioni**

Responsabile della struttura competente:

- per gli incarichi che devono essere conferiti nell'ambito dell'Amministrazione Centrale e dei Centri di Gestione Accentrata dell'Università, il Responsabile della struttura competente è il Direttore Amministrativo o suo delegato.

- per gli incarichi che devono essere conferiti nell'ambito dei Dipartimenti e degli altri Centri di gestione autonoma, il Responsabile della struttura competente è rispettivamente il Direttore del Dipartimento ed il Direttore del Centro medesimo.

Ufficio competente:

- per gli incarichi che devono essere conferiti nell'ambito dell'Amministrazione Centrale e dei Centri di Gestione Accentrata dell'Università, l'Ufficio competente è il Settore Affari Generali del Personale, Concorsi e Selezioni.

- per gli incarichi che devono essere conferiti nei Dipartimenti e negli altri Centri di gestione autonoma, l'Ufficio competente è rispettivamente la Segreteria del Dipartimento e la Segreteria del Centro medesimo.

Struttura interessata:

E' la struttura che ha richiesto il conferimento dell'incarico.

Art. 2

Finalità ed ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina le procedure comparative adottate dall'Università degli Studi dell'Aquila per il conferimento di incarichi esterni di lavoro autonomo quali le collaborazioni di natura occasionale o coordinata e continuativa, nonché il relativo regime di pubblicità, al fine di garantire l'accertamento della sussistenza dei requisiti di legittimità per il loro conferimento.

Art. 3

Individuazione del fabbisogno

Il Responsabile struttura competente, ricevuta la richiesta di conferimento di incarico, verifica la sua congruenza con il fabbisogno dell'Amministrazione individuato nei documenti di programmazione di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con le funzioni istituzionali, i piani ed i programmi sull'attività amministrativa adottati, nonché la temporaneità della necessità.

In relazione agli elementi individuati, come indicato nel precedente comma, il Responsabile della struttura competente verifica la rispondenza della tipologia di professionalità richiesta, tenuto conto dei requisiti di elevata professionalità stabiliti dalla legge, e determina durata, luogo, oggetto e compenso per la collaborazione, tenuto conto delle disponibilità di bilancio e del prezzo di mercato. Relativamente al prezzo opera una ricognizione presso associazioni di categoria, ordini professionali, altre amministrazioni ed

altri soggetti, al fine di individuare un compenso congruo con la prestazione richiesta.

Il suddetto Responsabile verifica, inoltre, la compatibilità della spesa prevista con i limiti di spesa vigenti.

Art. 4

Individuazione delle professionalità

L'Ufficio competente predispose un apposito avviso nel quale sono evidenziati i seguenti elementi:

1. definizione circostanziata dell'oggetto dell'incarico, eventualmente con il riferimento espresso ai piani e programmi relativi all'attività amministrativa dell'Università;
2. gli specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione;
3. durata dell'incarico;
4. luogo dell'incarico e modalità di realizzazione del medesimo (livello di coordinazione);
5. compenso per la prestazione adeguatamente motivato e tutte le informazioni correlate quali la tipologia e la periodicità del pagamento, il trattamento fiscale e previdenziale da applicare, eventuali sospensioni della prestazione;
6. indicazione della struttura di riferimento e del responsabile del procedimento.

Nel medesimo avviso è individuato un termine per la presentazione dei curricula e delle relative offerte ed un termine entro il quale sarà resa nota la conclusione della procedura, nonché i criteri attraverso i quali avviene la comparazione.

In ogni caso per l'ammissione alla selezione per il conferimento dell'incarico occorre:

- a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
- b) godere dei diritti civili e politici;
- c) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- d) essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
- e) essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione universitaria strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta.

Art. 5

Procedura comparativa

Alla valutazione dei curricula presentati, provvederà una Commissione nominata dal Responsabile della Struttura competente con proprio provvedimento, composta anche da rappresentanti delle strutture che utilizzeranno la collaborazione.

Ad ogni singolo curriculum viene attribuito un punteggio che valuti i seguenti elementi:

- a) qualificazione professionale;
- b) esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento e grado di conoscenza delle normative di settore;
- c) qualità della metodologia che si intende adottare nello svolgimento dell'incarico;
- d) eventuali riduzione sui tempi di realizzazione dell'attività e sul compenso;

e) *ulteriori elementi legati alla specificità dell'Amministrazione.*

Per le collaborazioni riguardanti attività e progetti di durata superiore ai tre mesi il bando potrà prevedere colloqui, esami, prove specifiche, nonché la presentazione di progetti e proposte in relazione al contenuto ed alle finalità della collaborazione.

Per le esigenze di flessibilità e celerità dell'Università riguardanti incarichi di assistenza tecnica l'Università predisporrà annualmente, sulla base di appositi avvisi, elenchi ed albi di personale altamente qualificato, in possesso di determinati requisiti ed appositamente selezionato, da cui attingere nel rispetto dei principi previsti in materia di collaborazioni esterne dall'ordinamento.

Art. 6

Esclusioni

Non soggiacciono all'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 6, 6-bis e 6-quater dell'articolo 7 del D.Lgs. n. 165 del 2001 i componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione.

Sono esclusi dalle procedure comparative e dagli obblighi di pubblicità le sole prestazioni meramente occasionali che si esauriscono in una prestazione episodica che il collaboratore svolga in maniera saltuaria che non è riconducibile a fasi di piani o programmi dell'Università e che si svolge in maniera del tutto autonoma, anche rientranti nelle fattispecie indicate al comma 6 dell'articolo 53 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Art. 7

Durata del contratto e determinazione del compenso

Non è ammesso il rinnovo del contratto di collaborazione.

L'Università può prorogare ove ravvisi un motivato interesse la durata del contratto solo al fine di completare i progetti e per ritardi non imputabili al collaboratore, fermo restando il compenso pattuito per i progetti individuati.

La Struttura interessata, che ha inoltrato richiesta di conferimento dell'incarico, provvede alla determinazione del compenso che deve essere stabilito in funzione dell'attività oggetto dell'incarico, della quantità e qualità dell'attività, dell'eventuale utilizzazione da parte del collaboratore di mezzi e strumenti propri, anche con riferimento ai valori di mercato. Deve comunque essere assicurata la proporzionalità con l'utilità conseguita dall'Università.

La liquidazione del compenso avviene, di norma, al termine della collaborazione salvo diversa espressa pattuizione in correlazione alla conclusione di fasi dell'attività oggetto dell'incarico.

Art. 8

Verifica disponibilità risorse umane all'interno dell'amministrazione

La Struttura interessata che intende avvalersi del rapporto di collaborazione è tenuto a certificare l'impossibilità oggettiva di procurarsi all'interno dell'Ateneo le figure professionali idonee allo svolgimento della prestazione oggetto dell'incarico, all'esito di una reale ricognizione, anche attraverso interpellazioni interne.

Art. 9

Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico

La Struttura interessata verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico, particolarmente quando la realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo, mediante verifica della coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati.

Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del disciplinare di incarico ovvero siano del tutto insoddisfacenti, la Struttura interessata può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero può proporre la risoluzione del contratto per inadempienza.

Qualora i risultati siano soltanto parzialmente soddisfacenti, la struttura interessata può chiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero, sulla base dell'esatta quantificazione delle attività prestate, può proporre la liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito.

La Struttura interessata verifica l'assenza di oneri ulteriori, previdenziali, assicurativi e la richiesta di rimborsi spese diversi da quelli, eventualmente, già previsti e autorizzati.

Art. 10

Pubblicità ed efficacia

Dell'avviso di cui all'art. 4 si dà adeguata pubblicità tramite il sito web e l'Albo Ufficiale di Ateneo.

Dell'esito della procedura comparativa verrà data la medesima pubblicità indicata al comma precedente.

L'efficacia dei contratti di collaborazione è subordinata agli obblighi di cui all'articolo 3, comma 18, della legge n. 244 del 2007.